


COMUNE DI COLLEGNO

AMBITO DI VARIANTE URBANISTICA "N" "NATURA URBANA - UNA CITTA' NUOVA" (CORSO FRANCIA ANGOLO VIA CAIROLI)

Verifica di compatibilità rispetto al Piano di Classificazione Acustica

Relazione Tecnica

REL-01



REDATTO

Approvazione C.P.

FILE

S. Sapienza



Rel_RUM.doc

DATA

15/10/2018

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. QUADRO NORMATIVO	4
2.1 Legge Quadro sul rumore 447/95	4
2.2 DPCM 14.11.1997 «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore».....	4
2.3 L.R. 20/11/2000, n. 52 «Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico»	6
2.4 DGR 06/08/01, n. 85-3802 « L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a) - Linee guida per la classificazione acustica del territorio »	6
2.5 Piano di classificazione acustica del comune di Collegno	6
3. ANALISI DELLE MODIFICHE URBANISTICHE E ANALISI ACUSTICA.....	7
3.1 Analisi delle modifiche urbanistiche	7
3.2 Analisi delle modifiche acustiche	9
4. INDICAZIONE PROVVEDIMENTO PER RICONOSCIMENTO DI “TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE”.....	15
5. CONCLUSIONI	16

1. PREMESSA

Il presente studio consiste nella verifica di compatibilità acustica relativa al programma di rigenerazione urbana, sociale e architettonica che investe un tassello posto sul territorio di Collegno ed individuato nel quartiere “Santa Maria - Regina Margherita”; ambito normativo caratterizzato dall’asse stradale di Corso Francia in prossimità del quartiere Terracorta.

La Legge Regionale n° 52 del 25 ottobre 2000 (comma 1 dell’art. 1) detta norme finalizzate alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l’esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti.

L’attività è svolta in riferimento al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Collegno che è stato approvato, ai sensi dell’art.6, 1° comma, della legge quadro sull’inquinamento acustico N. 447/1995 e dell’art.5, 2° comma lett. a, della Legge Regionale 20 Ottobre 2000, N. 52, con deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 26 maggio 2005.

Nella presente relazione si valuta in particolare la compatibilità tra la Variante al P.R.G.C. assimilabile a una variante “semplificata” ex art. 17 bis, comma 5, della L.r. 56/77 e s.m.i. rispetto alla Classificazione Acustica del Comune di Collegno.

Lo studio è stato redatto dal Dott. Ing. Stefano Sapienza, riconosciuto Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge Quadro sul Rumore n. 447/95, Prot. n. 58643 del 06/10/2003.

2. QUADRO NORMATIVO

Nell'ambito della normativa vigente in materia di inquinamento da rumore, il presente studio fa riferimento alle seguenti leggi, decreti ed allegati tecnici:

- Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/95;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Legge Regione Piemonte n° 52 del 25/10/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.";
- DGR del 06 agosto 2001, n. 85-3802 "L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a) - Linee guida per la classificazione acustica del territorio";
- Piano di Classificazione Acustica del Comune di Collegno, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 75 del 26/05/2005.

2.1 Legge Quadro sul rumore 447/95

La legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Nella Legge Quadro si demanda ai successivi decreti attuativi la definizione dei parametri di valutazione, dei limiti normativi e delle tecniche di misura.

2.2 DPCM 14.11.1997 «Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore»

Il DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore» integra le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore espresse dal DPCM 1 marzo 1991 e dalla successiva Legge Quadro n° 447 del 26 ottobre 1995 e introduce il concetto dei valori limite di emissioni, nello spirito di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione Europea.

Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, riferendoli alle classi di destinazione d'uso del territorio, riportate nella Tabella A dello stesso decreto e che corrispondono sostanzialmente alle classi previste dal DPCM 1 marzo 1991.

Valori limite di emissione

I valori limite di emissione, intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come da art. 2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n° 447, sono riferiti alle sorgenti fisse e alle sorgenti mobili.

I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono regolamentati dalle norme di omologazione e di certificazione delle stesse.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, riportate nel seguito, si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti e sono quelli indicati nella Tabella B dello stesso decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI.

Valori limite di immissione

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti, sono quelli indicati nella Tabella C dello stesso decreto e corrispondono a quelli individuati nel DPCM 1 marzo 1991.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995 n° 447, i limiti suddetti non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree in Classe VI. Tali disposizioni non si applicano:

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno;
- se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno.

Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Nella **Tabella 2.2/1** si riporta la descrizione delle classi di destinazione d'uso del territorio con riferimento dei limiti di immissione ed emissione indicata nel DPCM del 14/11/1997, nei tempi di riferimento diurno (06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00).

Tabella 2.2/1 – Classi di destinazione d'uso e limiti di immissione ed emissione sonora secondo DPCM 14/11/1997

	Valori limite di emissione L_{eq} in dB(A)		Valori limite assoluti di immissione L_{eq} in dB(A)	
	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...	45 dB(A)	35 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.	50 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)
CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.	55 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)	50 dB(A)
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.	60 dB(A)	50 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	65 dB(A)	55 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)

2.3 L.R. 20/11/2000, n. 52 «Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico»

La Legge Regionale, pubblicata nel B.U. n. 43 del 25 ottobre 2000, dà attuazione a quanto disposto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995. In particolare vengono precisate le funzioni della Regione (Art. 3), delle Province (Art. 4) e dei Comuni (Art. 5). Gli Artt. 6 e 7 precisano le modalità di effettuazione della zonizzazione acustica del territorio comunale e la procedura di approvazione della classificazione acustica, anche in presenza di situazioni di rilevante interesse paesaggistico (Art. 8).

La documentazione previsionale di impatto acustico e la valutazione del clima acustico dovrà essere costituita da idonea documentazione tecnica redatta da Tecnici Competenti in acustica ambientale (Art. 16), la cui precisazione ricade nelle funzioni attribuite dall'Art. 3 alla Regione.

Gli ultimi articoli della legge regionale esaminano, infine, l'organizzazione dei servizi di controllo (Art. 12), i Piani Comunali di Risanamento acustico (Art. 13), i Piani di risanamento acustico delle imprese (Art. 14), il piano regionale di bonifica acustica (Art. 15), le sanzioni (Art. 17), le disposizioni finanziarie (Art. 18) e transitorie (Art. 19).

2.4 DGR 06/08/01, n. 85-3802 « L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a) - Linee guida per la classificazione acustica del territorio »

Le linee guida regionali indicano come criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio, le condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, nonché l'opportunità di recepire le proiezioni future previste di destinazione d'uso del territorio. In generale sono sconsigliate le eccessive suddivisioni del territorio. L'obiettivo è quello di identificare zone di dettaglio acusticamente omogenee all'interno del territorio comunale seguendo, in assenza di altri vincoli, i confini naturali generati da discontinuità morfologiche del territorio (argini, crinali, mura, linee continue di edifici).

E' vietato l'accostamento di zone con differenze di livello assoluto di rumore superiori a 5 dB(A). Tuttavia è ammessa la possibilità di adiacenza fra zone appartenenti a classi non contigue quando esistano evidenti discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Nei casi in cui ciò sia reso necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano di risanamento.

La classificazione fatta con contatto di aree di classi non contigue deve essere evidenziata e giustificata. Per quanto attiene la metodologia di definizione delle zone, si indica di procedere a partire dalla individuazione delle zone particolarmente protette di classe I e di quelle di classe più elevata (V e VI), in quanto più facilmente identificabili. Una volta individuate le classi estreme si proseguirà con l'assegnazione delle classi intermedie II, III e IV, fase che risulta in generale più delicata.

2.5 Piano di classificazione acustica del comune di Collegno

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Collegno è stato approvato, ai sensi dell'art.6, 1° comma, della legge quadro sull'inquinamento acustico N. 447/1995 e dell'art.5, 2° comma lett. a, della Legge Regionale 20 Ottobre 2000, N. 52, con deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 26 maggio 2005. La classificazione acustica è costituita dalla suddivisione del territorio cittadino in aree omogenee, secondo 6 classi acustiche. Finalità di tale suddivisione è attribuire i limiti propri per ogni utilizzo del territorio, dagli usi più tutelati (ad esempio scuole e ospedali) a quelli che per propria natura producono livelli acustici significativi (aree produttive).


3. ANALISI DELLE MODIFICHE URBANISTICHE E ANALISI ACUSTICA

3.1 Analisi delle modifiche urbanistiche

Il programma di rigenerazione urbana, sociale e architettonica investe un tassello cittadino posto sul territorio di Collegno ed individuato nel quartiere “Santa Maria - Regina Margherita”; ambito normativo caratterizzato dall’asse stradale di Corso Francia in prossimità del quartiere Terracorta, nonché da edifici a civile abitazione lungo la strada e spazi pubblici vissuti quali ritagli ad un tessuto fortemente compromesso da vie pubbliche di transito urbano.

L’area interessata dal nuovo ambito di trasformazione legittimato dalla legge regionale n. 20/2009 si concretizza quale tassello di progetto posto sull’asse del corso Francia in prossimità dello Sky residence e posto nel quadrante sud del territorio comunale (**Figura 3.1/1**). Il principio dell’iniziativa si muove con l’intento di migliorare la qualità ambientale ponendo come obiettivo principale la riorganizzazione territoriale di spazi urbani frastagliati con l’ammodernamento dei servizi.

Figura 3.1/1 – Aerofoto con individuazione dell'area oggetto di rigenerazione urbana N - "Natura urbana - una città nuova"



Lo strumento urbanistico vigente legittima tale ambito come “case alte su strada” e “case e lavoro” prevedendo una trasformazione del lotto fondiario con l’applicazione di indici di sfruttamento

“case alte su strada” e “case e lavoro” con il nuovo ambito normativo “ i luoghi della rigenerazione urbana” a cui, nel caso specifico, è attribuita la medesima destinazione d’uso del piano ma con valori dimensionali diversi e derivanti dalla verifica degli elementi oggetto di demolizione e ricostituzione volumetrica, ciò con la scansione dello sviluppo di SLP rilevata dallo stato d’essere.

Il nuovo ambito normativo, ora previsto tra le nuove categorie dello strumento urbanistico vigente, viene disciplinato da un’apposita scheda progettuale, denominata in Variante RIG. – N, che ne evidenzia parametri e modalità attuative. In **Tabella 3.1/1** sono riassunti i contenuti fondamentali:

Tabella 3.1/1 – Riassunto dei contenuti fondamentali della variante

	P.R.G.C. vigente ambito normativo: <i>Santa Maria, Regina Margherita</i>	P.R.G.C. in Variante Ambito di rigenerazione: N - Natura urbana - una città nuova	Differenze
Destinazione d'uso principale	<i>Residenza</i>	Residenza/terziario commerciale	-
Sup. in trasformazione (mq)	1880	1.880	-
S.L.P. ammessa (mq)	2063.60	2838.19	+774.59
Altezza massima edifici (mt)	16,00	(10 piani) 35 m	-
Sup. a servizi ex art. 21 L.r. 56/77 e s.m.i. (mq) affidenti all'area N - "Natura urbana - una città nuova"	2.194	2.168	-26

3.2 Analisi delle modifiche acustiche

Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Collegno assegna all’area di intervento la classe acustica IV (Aree di intensa attività umana). Ai sensi del D.P.C.M 14/11/97 rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.


In **Figura 3.2/1** si riporta l’estratto del Piano di Classificazione Acustica relativo alla fase di pianificazione IV.

Più specificatamente l’attività di revisione per la classificazione del territorio comporta:

- a. analisi degli strumenti urbanistici approvati o in via di approvazione e di tutte le varianti previste;
- b. verifica sul territorio della corrispondenza tra destinazione urbanistica e destinazioni d'uso effettive;
- c. individuazione di alcune localizzazioni particolari, quali le zone industriali, gli ospedali, le scuole, i parchi;
- d. individuazione delle strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, aree portuali, con tutti i vincoli di zonizzazione che comportano;
- e. individuazione delle classi I, V e VI (aree particolarmente protette e aree industriali);
- f. individuazione delle classi intermedie II, III e IV;
- g. aggregazione delle aree omogenee e analisi critica dello schema di zonizzazione ottenuto attraverso anche indagini acustiche specifiche;

- h. verifica della compatibilità acustica tra le diverse aree ed eventuale adozione dei piani di risanamento e miglioramento;
- i. formulazione del progetto di zonizzazione, per l'approvazione finale da parte dell'Amministrazione.

Figura 3.2/1 – Comune di Collegno: Estratto e legenda del Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 75 del 26/05/2005. Fase IV




VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE, IMMISSIONE E QUALITA' (DPCM 14-11-97)								
CL.	TEMPI DI RIFERIMENTO EMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO IMMISSIONE		TEMPI DI RIFERIMENTO QUALITA'		RETINO L.R. 52/2000	COLORE L.R. 52/2000
	diurno 06:00-22:00	notturno 22:00-06:00	diurno 06:00-22:00	notturno 22:00-06:00	diurno 06:00-22:00	notturno 22:00-06:00		
I	45 dB(A)	35 dB(A)	50 dB(A)	40 dB(A)	47 dB(A)	37 dB(A)		verde
II	50 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)	45 dB(A)	52 dB(A)	42 dB(A)		giallo
III	55 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)	50 dB(A)	57 dB(A)	47 dB(A)		arancione
IV	60 dB(A)	50 dB(A)	65 dB(A)	55 dB(A)	62 dB(A)	52 dB(A)		rosso
V	65 dB(A)	55 dB(A)	70 dB(A)	60 dB(A)	67 dB(A)	57 dB(A)		viola
VI	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)		blu

Al fine di avere una caratterizzazione acustica dell'area si è fatto riferimento ad una rilevazione, datata luglio 2012, in continuo di 24 h, non assistita dall'operatore, da cui si è ricavata successivamente la stima del livello sonoro continuo equivalente di pressione sonora ponderata A nei periodi di riferimento diurno (6÷22h) e notturno (22÷6h).

La strumentazione di misura, costituita da Fonometro integratore Brüel & Kjær modello 2250, n° seriale: 2699535 e Microfono Brüel & Kjær modello 4189, n° seriale: 2689281, prima e dopo ogni ciclo di misura, viene controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988 (CEI 29-14). I rilievi erano stati eseguiti in condizioni meteorologiche idonee e in assenza di eventi che potessero inficiarne l'esito.

La localizzazione della postazione (**Figura 3.2/2**) era stata scelta al di sopra della copertura, circa 4 m sul p.c., dell'edificio commerciale abbandonato su Corso Francia, a circa 15 m dalla carreggiata principale.

Figura 3.2/2 - Localizzazione postazione fonometrica in continuo di 24 h



I risultati della campagna di monitoraggio sono riportati per esteso in **Figura 3.2/3**, grafico della Time History, in **Figura 3.2/4**, analisi in frequenza in terzi di ottava con curve isofoniche ed, in forma sintetica, nella **Tabella 3.2/1** per il periodo diurno.

Allo stesso modo sono riportati in **Figura 3.2/5**, grafico della Time History, in **Figura 3.2/6**, analisi in frequenza in terzi di ottava con curve isofoniche ed, in forma sintetica, nella **Tabella 3.2/2** i risultati per il periodo notturno.

Il rilievo fonometrico evidenzia la presenza di livelli di rumore diurni dell'ordine di 60.0 dBA e di livelli di rumore notturni dell'ordine di 53 dBA, considerando un arrotondamento a ± 0.5 dBA dei livelli di rumore misurati.

Dalla misura si evince pertanto un sostanziale rispetto dei livelli acustici diurni che di quelli notturni. Si ritiene pertanto sostenibile l'inserimento in area di Classe IV, con limiti legislativi pari a 65 dBA, per il periodo diurno e 55 dBA per il periodo notturno.

Figura 3.2/3 – Grafico Time History - Periodo diurno




Figura 3.2/4 – Analisi in frequenza in terzi di ottava con curve isofoniche (Periodo diurno)




Tabella 3.2/1 – Sintesi dei livelli equivalenti - Periodo diurno

Ora inizio	LAeq [dB (A)]	LAF 1 [dB (A)]	LAF 5 [dB (A)]	LAF 10 [dB (A)]	LAF 50 [dB (A)]	LAF 90 [dB (A)]	LAF 95 [dB (A)]	LAF 99 [dB (A)]
23/07/2012 - 15.50	60.1	67.4	64.9	63.7	57.5	48.4	45.9	41.6

Figura 3.2/5 – Grafico Time History - Periodo notturno




Figura 3.2/6 – Analisi in frequenza in terzi di ottava con curve isofoniche (Periodo notturno)




Tabella 3.2/2 – Sintesi dei livelli equivalenti - Periodo notturno

Ora inizio	LAeq [dB (A)]	LAF ₁ [dB (A)]	LAF ₅ [dB (A)]	LAF ₁₀ [dB (A)]	LAF ₅₀ [dB (A)]	LAF ₉₀ [dB (A)]	LAF ₉₅ [dB (A)]	LAF ₉₉ [dB (A)]
23/07/2012 - 22.00	53.0	63.7	60.0	57.4	42.3	30.2	28.8	27.0

L'analisi della compatibilità dovrà essere elaborata secondo quattro fasi successive.

Nella prima fase, denominata "Analisi delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.", si effettua la determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche del territorio.

La seconda fase, denominata "Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di Classificazione Acustica", è incentrata sull'analisi del territorio.

La terza fase, denominata "Omogeneizzazione della Classificazione Acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto" riguarda la redazione del Piano.

La quarta fase, denominata "Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti", ha l'obiettivo di perseguire il rispetto del divieto di accostamento di aree non completamente urbanizzate i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (accostamento critico).

Nell'ambito della presente valutazione, per quanto riguarda la prima fase, in relazione alle funzioni previste sull'area di intervento, si rileva che la trasformazione urbanistica in progetto, mantiene praticamente invariata la superficie destinata alla residenza, prevede un graduale passaggio da attività artigianali / produttive ad attività commerciali.

Per quel che riguarda la seconda fase è da evidenziare che la classe acustica IV è adatta ad aree che presentino le seguenti caratteristiche:

- traffico veicolare intenso
- elevata presenza di attività commerciali e uffici
- presenza di strade di grande comunicazione e/o linee ferroviarie
- alta densità di popolazione.

Per quanto riguarda la terza e la quarta fase, emerge che le nuove previsioni urbanistiche ed il mantenimento del Piano di Classificazione Acustica vigente non inducono né omogeneizzazione né accostamenti critici.

In base all'analisi effettuata non viene proposta alcuna modifica all'attuale piano di classificazione acustica.

4. INDICAZIONE PROVVEDIMENTO PER RICONOSCIMENTO DI “TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE”

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

Servizio 3 - "Tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e rischio industriale"

05/01/2003

Risposta a _____

U.O. S3-III Prot. n. 58643

del _____

Oggetto: Attestato di riconoscimento di "tecnico competente" in acustica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

RACCOMANDA

All'Ing. Stefano Sapienza
Largo dei Vespri, 19
95129 CATANIA

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico"), che all'articolo 2 (commi 6, 7 ed 8) individua i requisiti del "tecnico competente" in acustica, definito come "figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo", la cui attività può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente;

Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1998, recante i criteri generali per l'esercizio dell'attività del "tecnico competente in acustica";

Visto il D.A. 294/XVII del 30/06/2000, con il quale sono stati individuati i criteri per il riconoscimento della figura di "tecnico competente" nel territorio della Regione Siciliana;

Visto il D.D.G. n. 206/S.3 del 19/04/2002, che all'articolo 2 ha abolito il nucleo di valutazione istituito con l'articolo 2 del D.A. n. 294/17 del 30/06/2000;

Vista l'istanza del 05.09.2003 presentata dall'Ing. Stefano Sapienza e la relativa documentazione allegata;

SI ATTESTA

che l'Ing. Stefano Sapienza nato a Catania il 04.01.1976 e residente a Catania Largo dei Vespri, 19, è in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, e pertanto può svolgere l'attività di "tecnico competente" in acustica ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Gioacchino Genchi)



U.O. S3-III "Inquinamento acustico ed elettromagnetico, aree ed impianti a rischio"

5. CONCLUSIONI

In base all'analisi effettuata non è stata proposta alcuna modifica all'attuale piano di classificazione acustica come descritto nei paragrafi precedenti.

I nuovi insediamenti dovranno essere soggetti a Valutazione previsionale di impatto acustico, a Valutazione previsionale di clima acustico e a Valutazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici a seconda le tipologie di insediamento.